Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23° nº1225

PER I LAVORI PUBBLICI

VISTI il D.L.L. 1º marzo 1945, nº154, il D.L.17 aprile 1948, nº740, e la legge 25 giugno 1949, nº409, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 7 gennaio 1947, nº49 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1947) con il quale la vittà di Mantova è stata inclusa
(limitatamente alla zona del Capoluogo circoscritto con linea rossa nella
planimetria in iscala 1:5000, vistata agli effetti del decreto medesimo)
negli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano parziale di ricostruzione di Mantova, redatto dallo Ing. Alessandro Magelli e dall'Arch. Attalo Poldi, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 febbraio.1948, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 14 aprile 1948;

CONSIDERATO che detto piano parziale è stato pubblicato a termini di legge a decorrere dal 20 febbraio 1948, dando luogo alle sottoelencate quattro opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedetto: 1) - Premazzi Cesare; 2) - Premazzi Anna in Contini, 3) Mari Anselmo, 4) Giannantoni Salvatore ed eredi Giannantoni Vezio;

CONSIDERATO che successivamente il Comune di Mantova titenne opportuno apportare al piano alcune medifiche, adottandole con deliberazione consiliare del 17 giugno 1948, approvata dalla Giunta Prov.le Amm.va nella seduta del 4 agesto 1948;

CHE fu quindi, atto luogo ad una seconda pubblicazione, dal 25 giugno furono furono al 9 luglio 1948, durante la quale/presentate le seguenti tre opposizioni, in merito alle quali il Sindaco ha controdedotto: 1) - Bianchi Luigi; 2) - Premazzi Cesare; 3) - Contini Premazzi Anna;

VISTE le opposizioni presentate fuori termine da Lucca Enrico; VISTO il voto del 9 aprile 1949, nº2516, del Comitato Tecn.Amm.vo del

SE/Si

1.

Magistrato alle Acque, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Venezia;

VISTI i voti 1º agosto 1949, nº2014, e 23 febbraio 1950, nº3544/128, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione di cui trattasi non si ravvisa la necessità di stabilire speciali norme, essendo sufficiente il vigente regolamento edilizio comunale:

CONSIDERATO che le opposizioni Cesare Premazzi non danno luogo a provvedere in quanto superate a seguito delle modifiche apportate al piano in sede di seconda pubblicazione;

CHE parimenti, non vi è luego a provvedere in merito alle opposizioni Mari Anselmo, poiche nell'opposizione stessa il ricorrente dichiara di voler ricostruire seguendo il tracciato previsto nel piano parziale di ricostruzione;

CONSIDERATO che sono da respingere, perchè motivate da interessi privati in contrasto con le finalità del piano di cui trattasi, le due oppontsizioni di Premazzi Contini Anna è quelle di Cannantoni Salvatore ed eredi di Giannantoni Vezio e di Bianchi Luigi;

CHE sono parimenti da respingere, per la ragione suddetta, pur astraendo dalla loro irricevibilità in quanto irritualmente presentate, le opposizioni Lucca Enrico;

DECRETAR

Art.1°) - Non essendovi luogo a procedere in merito alle opposizioni: Premazzi Cesare, Mari Anselmo; respinte le opposizioni Premazzi Contini Anna, Giannantoni Salvatore ed eredi di Giannantoni Vezio, Bianchi
Luigi, Lucca Enrico, è approvato il piancoparziale di ricostruzione di
Manteva, vistato dal sottoscritto in 10 planimetrie in iscala 1:1000 ed
1 in iscala 1:2000.

Art.2°) - Per l'esecusione di detto piano perziale di ricostruzione è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, 11 - 8 MAG. 1950

IL MINISTR

Man